

Edizione di venerdì 4 agosto 2017

CRISI D'IMPRESA

[La "nuova" chiusura del fallimento](#)

di Andrea Rossi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Formazione deducibile per i professionisti](#)

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

[Legittimo l'integrativo fondato sulla presunzione di utili extracontabili](#)

di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[CFC rule: gli obblighi dichiarativi in capo al contribuente nazionale](#)

di Marco Bargagli

IVA

[La rivalsa dell'Iva](#)

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

CRISI D'IMPRESA

La “nuova” chiusura del fallimento

di Andrea Rossi

Spinto dall'esigenza di **uniformarsi** ai principi dettati in ambito comunitario in tema di ragionevole durata delle procedure fallimentari, il Legislatore nazionale ha modificato parzialmente l'[articolo 118 L.F.](#) con l'approvazione del D.L. 83/2015, prevedendo la **possibilità** di chiusura del fallimento in **presenza di giudizi ancora pendenti**.

Il nuovo testo dell'articolo 118 L.F. va messo in relazione con quanto disposto dall'[articolo 120 L.F.](#), ultimo comma, dove si specifica che, in pendenza di giudizi, il giudice delegato e il curatore **restano in carica** per gli adempimenti necessari; è pertanto evidente come la norma in esame abbia tentato di affrontare in poche righe un problema complesso per le notevoli ricadute sia in ambito civilistico che fiscale e quindi occorre chiarire:

- se, in base al tenore letterale [dell'articolo 118, secondo comma, L.F.](#), una volta intervenuto il decreto di chiusura emesso dal Tribunale ai sensi dell'[articolo 119 L.F.](#), il **curatore** sia tenuto a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (pur in presenza di giudizi pendenti) da cui discenderà la successiva **estinzione** di quest'ultima;
- le **modalità** di gestione dei giudizi pendenti e la imputazione/destinazione dei risultati relativi, che potranno essere tanto attivi quanto passivi, nonché il loro trattamento fiscale ai fini Iva, ai fini delle imposte dirette e delle relative ritenute.

Stante la complessità interpretativa del nuovo [articolo 118 L.F.](#), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emesso un **documento** lo scorso mese di giugno in cui sono **fornite** delle preziose **indicazioni** circa gli obblighi di cancellazione dal Registro imprese delle società fallite in pendenza di giudizi che saranno trattate nel presente articolo, rimandando ad un prossimo contributo l'approfondimento delle tematiche fiscali conseguenti all'applicazione del nuovo [articolo 118 L.F.](#).

Nell'ambito di una procedura fallimentare, al **termine** della ripartizione **dell'attivo**, il curatore in virtù di quanto precisato dall'[articolo 118, secondo comma, L.F.](#), è tenuto a chiedere la **cancellazione** della società dal Registro delle imprese, da cui consegue **l'estinzione** della stessa; è pertanto evidente che la cancellazione della società corrisponde alla sua estinzione e quindi non è ammessa una sua **reviviscenza** ovvero una **riapertura** della fase liquidatoria nel caso in cui dovessero emergere eventuali sopravvenienze. Sul punto, la sentenza di [Cassazione n. 6070/2013](#) ha ulteriormente precisato come, una volta **cancellata** dal Registro delle imprese, la società si considera **estinta** con la conseguenza di **non poter più agire**, né **essere convenuta** in giudizio.

Dalla lettura combinata degli [articoli 118](#) e [120 L.F.](#) risulta sufficientemente evidente come anche nella chiusura di un fallimento in presenza di giudizi pendenti (e quindi non a seguito della liquidazione dell'attivo) il curatore deve chiedere la **cancellazione** dal Registro delle imprese della società e, pertanto, in presenza di successive **sopravvenienze attive**, non si origina la **riapertura** del fallimento di cui all'[articolo 121 L.F.](#), risultando la chiusura **“definitiva”**.

A favore dell'applicazione dell'[articolo 118 L.F.](#) nella chiusura di un fallimento in presenza di giudizi pendenti, sta il fatto che la disposizione in esame non **deroga** espressamente alla previsione che **obbliga** la **cancellazione**; tale conclusione pare altresì in linea con la precisazione in base alla quale il **fallimento non viene riaperto** neppure qualora si originino **sopravvenienze attive** a seguito della conclusione dei giudizi pendenti, confermando pertanto la necessità di cancellare la società fallita dal Registro delle imprese al ricorrere dei presupposti di cui all'[articolo 118, n. 3\) e n. 4\), L.F.](#); pertanto, in ossequio alla disciplina in esame, il fallimento è da considerarsi **chiuso** e come tale **non prosegue**, proseguendo invece le **liti pendenti** e mantenendo il curatore la **legittimazione** processuale per queste ultime, anche nei successivi stati e gradi del giudizio ex [articolo 43 L.F.](#).

Pertanto, in ossequio all'[articolo 118 L.F.](#), non è **consentito** al **Registro delle imprese** esprimere un parere circa **l'opportunità** della cancellazione della società fallita, pur in presenza di giudizi pendenti e, pertanto, una volta divenuto efficace il decreto del Tribunale di chiusura emesso ai sensi dell'[articolo 119 L.F.](#), il curatore è tenuto a **chiedere** la **cancellazione** da cui discenderà la successiva **estinzione** della società per quanto previsto dall'articolo 2495 cod. civ..

Avendo ora certezza del fatto che il curatore deve chiedere la cancellazione dal Registro imprese della società fallita, laddove intenda procedere con la chiusura del fallimento pur in presenza di giudizi pendenti, dobbiamo ora capire **quali siano** i giudizi pendenti che **permettono** ugualmente la chiusura **anticipata** del fallimento; l'interpretazione letterale e la combinazione degli [articoli 118](#) e [43 L.F.](#) porterebbero a ritenere che i giudizi pendenti che non dovrebbero impedire la chiusura anticipata del fallimento siano solamente quelli aventi ad oggetto i diritti del fallito preesistenti al fallimento oltre che le azioni “di massa” che derivano dal fallimento (azioni revocatorie, azioni dichiarative di inefficacia dei pagamenti, etc).

Secondo le indicazioni fornite da alcuni Tribunali, sono da ricondurre nell'ambito di applicazione dell'[articolo 118 L.F.](#) anche le seguenti **fattispecie**:

1. fallimento che vanta un credito verso un altro fallimento (così Trib. Benevento, Trib. Vicenza, Trib. Crotone);
2. fallimento che vanta un credito fiscale in attesa di rimborso (così Trib. Benevento, Trib. Vicenza, Trib. Crotone); in tale fattispecie non siamo tecnicamente di fronte ad un giudizio pendente, ma per alcuni Tribunali si applicherebbe la norma in esame per eliminare la situazione ostativa al fine di accelerare la chiusura del fallimento.

La prosecuzione dei giudizi dopo la chiusura del fallimento impone al curatore di **accantonare** delle somme, in ossequio alle modalità prescritte dall'[articolo 117 L.F.](#), a supporto dei **costi** a cui la procedura potrà andare incontro successivamente alla cancellazione della società dal Registro imprese; le somme accantonate prima della cancellazione della società e non utilizzate dal curatore, piuttosto che le somme recuperate a seguito della conclusione positiva dei giudizi pendenti, saranno invece oggetto di un **riparto finale** previa approvazione del **rendiconto** relativo alla gestione *post* chiusura anticipata, nel rispetto dell'[articolo 116 L.F.](#) (così Trib. Messina).

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE: CASI OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Formazione deducibile per i professionisti

di **Fabio Garrini**

La L. 81/2017, definita “*jobs act autonomi*”, è intervenuta a modificare la disciplina fiscale delle **spese di formazione** dei contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo; la nuova disciplina, seppur caratterizzata dalla presenza di un tetto massimo di spesa, **nella maggior parte dei casi consente, a partire dal 2017, la piena deduzione delle spese sostenute dai professionisti per i corsi di formazione**, nonché per le trasferte correlate.

Spese di formazione

La L. 81/2017 **interviene** su una previsione che da sempre ha fatto sorgere non poche perplessità circa la sua logica: si tratta della **limitazione imposta alle spese di formazione**, che **scontavano** una misura di **deduzione al 50%**. Sfuggiva a chiunque il motivo per cui una spesa di formazione doveva essere subordinata a tale limitazione, posto che l'incremento delle competenze professionali dovrebbe essere incentivato e non scoraggiato dalle previsioni fiscali.

Tale limite, peraltro, **interessava altresì le spese alberghiere e di ristorazione** sostenute per trasferte finalizzate alla partecipazione a eventi formativi, spese che quindi subivano una doppia decurtazione (75% per la loro natura di vitto e alloggio, 50% per la loro attinenza alla formazione).

L'[articolo 9, comma 1, della L. 81/2017](#) ha sostituito l'ultimo periodo dell'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#).

Spese di formazione



Precedente formulazione

«le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare»

Attuale formulazione

«*Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».*

Le spese di formazione **divengono** quindi **interamente deducibili**, nel limite di un **plafond** annuo (pari ad € 10.000), che comunque per la generalità delle posizioni pare più che **adeguato**.

Studio associato

Con riferimento alla gestione di tale limite superiore nel caso di esercizio della **professione in forma associata**, malgrado la norma nulla disponga sul punto, le note di lettura governative indicano come esso debba essere **moltiplicato per il numero degli associati**, in conformità a quanto l'[articolo 164 Tuir](#) dispone per le autovetture.

Ciò posto, non pare che nell'esercizio associato della professione si debba verificare l'imputazione della specifica spesa al singolo professionista, in quanto **il plafond dovrebbe essere unico per l'intero studio nel suo complesso**, indipendentemente dal professionista che materialmente sostiene ciascuna spesa di formazione.

Trasferte per formazione

Da notare che la deducibilità integrale riguarda non solo le spese di iscrizione agli eventi formativi (sul punto si deve concludere che il diritto alla deduzione riguarda ogni evento formativo inerente l'attività, **indipendentemente dal fatto che questo risulti accreditato o meno** dall'ordine professionale di appartenenza), ma **anche le spese di viaggio e soggiorno** sostenute in concomitanza di tali eventi; in particolare, le spese di vitto e alloggio non subiscono né la previgente limitazione al 50% (evidentemente), ma **neppure la limitazione al 75%** imposta alla generalità delle spese per alberghi e ristoranti. Da notare che per la verifica del limite complessivo di € 10.000 devono concorrere anche le spese relative alla trasferta, sia per le spese di vitto e alloggio, quanto per quelle di viaggio.

Non vi è alcuna preclusione alla deduzione delle spese di trasferta anche quando il convegno a cui si partecipa risultasse **gratuito** per il professionista; dette spese sarebbero comunque interamente deducibili, fino all'esaurimento del *plafond* di € 10.000.

Il professionista dovrà essere in grado di **dimostrare la relazione tra la spesa di trasferta e quella di formazione**; al riguardo pare sufficiente che tale spesa sia sostenuta, in termini di tempi e di luoghi, **in corrispondenza dell'evento formativo**.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Legittimo l'integrativo fondato sulla presunzione di utili extracontabili

di Angelo Ginex

In tema di **accertamento** delle imposte sui redditi, la **presunzione di distribuzione di utili extracontabili** costituisce un **elemento sopravvenuto** che **legittima l'integrazione o la modifica in aumento dell'avviso di accertamento** mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo dell'[articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) al solo **divieto** di fondare l'accertamento integrativo sulla **mera rivalutazione** o sul **maggior apprendimento** di dati già originariamente in possesso dell'ufficio precedente. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 7592 del 23 marzo 2017](#).

La vicenda trae origine dalla notificazione ad un contribuente persona fisica di un **avviso di accertamento integrativo** di quelli già ricevuti *ex* [articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), derivante dall'accertamento eseguito nei confronti di una **società di capitali a ristretta base sociale** dallo stesso partecipata e fondato sulla **presunzione di distribuzione di utili extracontabili**.

Il contribuente proponeva **ricorso** avverso il suddetto avviso dinanzi alla competente Commissione tributaria, la quale lo **accoglieva parzialmente**. L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello** avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che lo **rigettava**.

Pertanto, quest'ultima proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo che, ai fini dell'esercizio del potere integrativo, l'**elemento nuovo** sarebbe stato costituito dall'**accertamento di un reddito di capitale**, derivante dalla partecipazione ad una società di capitali, e che la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere privi di efficacia probatoria gli **elementi presuntivi** dedotti nell'atto impositivo.

Sul punto, occorre innanzitutto ricordare come l'[articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), nell'individuare il presupposto del **potere di accertamento integrativo**, preveda che "... l'accertamento può essere **integrato o modificato in aumento** mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'Agenzia delle Entrate".

Quindi, tale norma prevede una **deroga al principio di unicità della rettifica**, che vieta l'emissione di nuovi avvisi di accertamento nei confronti del medesimo contribuente e in relazione al medesimo periodo di imposta, solo se sopraggiungono **nuovi elementi**. Tuttavia, cosa si intende per "nuovi elementi"? La risposta è data proprio dalla pronuncia in commento.

Infatti, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che **“i dati non ancora in possesso dell’ufficio fiscale che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso costituiscono, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973, elementi sopravvenuti, che legittimano l’integrazione o la modifica in aumento dell’avviso di accertamento mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio precedente”**.

Conseguentemente, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la **presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili**, ammissibile in caso di **società di capitali a ristretta base sociale** (cfr., [Cass., sentenza n. 15824/2016](#)), costituisce un **elemento sopravvenuto** che **legittima l’integrazione o la modifica in aumento dell’avviso di accertamento già notificato ex articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale la **sopravvenienza di “nuovi elementi”** richiesti dalla norma per l’emissione dell’accertamento integrativo **non può essere restrittivamente interpretata quale sopravvenienza di “nuovi elementi reddituali”**, poiché l’emersione di **nuovi cespiti imponibili** legittima senz’altro l’adozione di un autonomo avviso di accertamento (cfr., [Cass., sentenza n. 576/2016](#)).

Quindi, l’**ampia dizione** utilizzata nella disposizione di legge citata, che richiede genericamente la sopravvenienza di “nuovi elementi”, **legittima il ricorso all’avviso di accertamento integrativo**, allorché l’Ufficio, successivamente all’accertamento originario, venga a conoscenza di **elementi fattuali, probatoriamente rilevanti, sconosciuti al momento della emissione dell’avviso originario**.

In virtù di ciò, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** dell’Agenzia delle Entrate ed ha **cassato la sentenza impugnata, con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Seminario di specializzazione
**L’ACCERTAMENTO NEL REDDITO D’IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC rule: gli obblighi dichiarativi in capo al contribuente nazionale

di Marco Bargagli

Come noto, ai sensi dell'[articolo 167, comma 1, del Tuir](#), se un **soggetto residente in Italia** detiene, **direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il **controllo di un'impresa, di una società o altro ente**, residente o localizzato in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, **a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato**, ai soggetti residenti in **proporzione alle partecipazioni** da essi detenute.

La **tassazione per trasparenza** non si applica se il **soggetto residente in Italia** dimostra, **alternativamente**, la sussistenza di una delle **condizioni** indicate nell'[articolo 167, comma 5, lettere a\) o b\) del Tuir](#), ovvero che:

- la società o **l'ente non residente** svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua **principale attività**, nel mercato dello **Stato o territorio di insediamento**;
- dalle partecipazioni **non consegue l'effetto** di voler localizzare i redditi in **Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

A tal fine, il contribuente **può interpellare preventivamente** l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi delle disposizioni previste dall'[articolo 11 della Legge 212/2000](#).

La disciplina CFC si applica, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis del Tuir](#) anche nell'ipotesi in cui i soggetti **esteri controllati** siano localizzati in Stati o **territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**, qualora ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- siano assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore a **più della metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia**;
- abbiano **conseguito proventi** derivanti per **più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (**es. interessi attivi**), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (**es. royalties attive**), nonché dalla **prestazione di servizi infragruppo** resi nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società** o l'ente non residente, **ne sono controllati** o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i **servizi finanziari**.

Proprio con **particolare riferimento** alla tassazione delle c.d. **“CFC white list passive income”** con il [provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016](#) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono indicati i **criteri** per determinare con **modalità semplificate** l’effettivo livello di **tassazione**, tra cui figura l’irrilevanza delle **variazioni non permanenti** della base imponibile.

Avuto riguardo agli **obblighi dichiarativi**, il **quadro FC** del **modello Redditi 2017** – periodo d’imposta 2016 – deve essere **compilato** dai soggetti residenti in Italia che detengono, **direttamente o indirettamente**, anche tramite **società fiduciarie** o per **interposta persona**, il **controllo** di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in **Stati o territori con regime fiscale privilegiato**, anche **speciale**, individuati con i criteri indicati dall’[articolo 167, comma 4, del Tuir](#), diversi da quelli appartenenti all’**Unione europea** ovvero da quelli aderenti allo **Spazio economico europeo**, con i quali l’Italia **abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**.

Il **medesimo quadro FC** andrà compilato anche se il **soggetto residente in Italia** detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in **Stati o territori con regime fiscale privilegiato** per le quali, tuttavia, **ricorrono congiuntamente** le condizioni previste dall’[articolo 167, comma 8-bis del Tuir](#) c.d. normativa **“CFC white list passive income”**.

Ciò posto, il **soggetto residente in Italia** che detiene il **controllo di più imprese**, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è **tenuto a compilare** il quadro FC per ciascuna CFC controllata, dovendo **numerare progressivamente** la **casella “Mod. N.”** del modello dichiarativo.

Di contro, il quadro FC **non va compilato** qualora il soggetto che esercita il controllo per effetto di **particolari vincoli contrattuali** o i soggetti da esso partecipati, **non possiedano partecipazioni agli utili**.

In caso di controllo esercitato da un soggetto **non titolare di reddito di impresa** interamente tramite una **società o un ente residente**, gli adempimenti dichiarativi CFC devono essere assolti da quest’ultimo soggetto, che dovrà **provvedere a compilare** il prescritto **quadro FC**.

In caso di **catene societarie articolate**, la [circolare 23/E/2011](#) ha chiarito che sarà la società residente in Italia di **ultimo livello (top-holding** – controllante indiretta) a determinare – nell’ambito del **quadro FC** della **propria dichiarazione dei redditi** – il reddito della partecipata estera **imputandolo pro-quota al soggetto residente in Italia**.

Infine, le **controllate italiane intermedie (sub-holding di primo livello)**, dovranno riportare la **quota di reddito** ad esse imputata nel **quadro RM** della loro dichiarazione dei redditi, al fine di **liquidare l’imposta dovuta** derivante dalla **tassazione per trasparenza**.

I redditi saranno assoggettati a **tassazione separata** nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o **periodo di gestione della CFC** con **l’aliquota media applicata sul**

reddito complessivo netto e comunque **non inferiore all'aliquota ordinaria** dell'imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui al soggetto dichiarante siano stati **imputati redditi di più imprese estere controllate** dei quali possiede partecipazioni, nel **quadro RM** dovrà essere compilato – **in ogni suo campo** – un rigo per la **tassazione del reddito di ciascuna CFC**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La rivalsa dell'Iva

di Dottryna



Mediante la rivalsa il soggetto passivo cedente o prestatore addebita l'Iva al proprio acquirente, che se soggetto privato rimane inciso dall'imposta, mentre se trattasi di altro operatore può recuperare l'Iva mediante l'esercizio della detrazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le caratteristiche principali della rivalsa.

Ai sensi del [comma 1 dell'articolo 18 del D.P.R. 633/1972](#), la rivalsa consente al soggetto passivo cedente o prestatore di **recuperare** l'Iva relativa all'**operazione imponibile** effettuata, che deve essere versata all'Erario, nei confronti del proprio acquirente. In tal modo il cedente o prestatore è, al contempo, **debitore verso lo Stato** e **credитore verso il proprio cliente**.

Occorre tener presente che il **rapporto** che si instaura tra fornitore e acquirente è di **natura privatistica** e non tributaria. Pertanto, qualora il cessionario o il committente si rifiuti di versagli l'Iva, il cedente o prestatore, per vedere soddisfatto il proprio credito, deve rivolgersi al **giudice ordinario**.

In tal senso il consolidato orientamento della **Cassazione**, secondo cui "Poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e pertanto esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie – come delineate dall'articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche dopo la sostituzione operata dall'articolo 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 – per rientrare in quelle del giudice ordinario" (**sentenza n. 6632/2003**).

Le caratteristiche principali del meccanismo della rivalsa sono le seguenti:

- **obbligatorietà.** Il fornitore è obbligato ad addebitare l'Iva all'acquirente ed è **nullo ogni patto contrario** ([articolo 18, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)). **Non può quindi essere prevista**

contrattualmente una clausola che disponga che l'Iva sia a carico del fornitore;

- **autonomia** rispetto all'operazione assoggettata all'imposta;
- insorgenza all'atto della **fatturazione** dell'operazione.

Il principio di ordine generale, secondo cui la rivalsa è **obbligatoria**, trova una **deroga** per le **cessioni** di beni di cui ai [numeri 4 e 5 del comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 633/1972](#), nonché per le **prestazioni** di servizi di cui al [comma 3, primo periodo, del successivo articolo 3 \(articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972\)](#).

Trattasi in pratica delle **cessioni** e **prestazioni gratuite**, nonché delle operazioni che determinano la **destinazione** di beni e servizi **a finalità estranee all'esercizio d'impresa** (autoconsumo).

Per queste operazioni il cedente o prestatore **può** emettere la fattura **senza addebitare l'Iva**, indicando sul documento la dicitura **“non esercitata la rivalsa”**. In questi casi:

- il cessionario o committente non detrae l'Iva, non avendola assolta;
- il cedente o prestatore **deve comunque versare l'imposta all'Erario**.

Resta ferma la **possibilità** per il fornitore di emettere fattura con addebito dell'imposta. Evidentemente, in tal caso, l'acquirente soggetto passivo può **detrarsi** l'Iva assolta ([risoluzione AdE 205/E/2009](#)).



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Avanti



Matteo Renzi


Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 240

“Questo libro non è solo un diario personale, una riflessione sulla sinistra o il programma del governo che verrà. Più di tutto, è la condivisione di idee, emozioni e speranze che spesso si sono perse nel racconto della comunicazione quotidiana. I risultati ottenuti e gli errori commessi. Il viaggio tra passato e futuro di un'Italia che non si ferma. Che vuole andare avanti.” È stato l'uomo chiave della politica italiana degli ultimi anni. Ha guidato un governo che ha varato molte riforme e su una, quella costituzionale, è caduto. Alla guida del Partito democratico ha ottenuto alle elezioni europee del 2014 uno dei più brillanti risultati elettorali della storia politica italiana, ma anche una bruciante sconfitta referendaria nel 2016, che lo ha portato a dimettersi da presidente del Consiglio e da segretario nazionale. Nella primavera del 2017 quasi due milioni di italiani lo hanno rieletto alla guida del Pd. In questo nuovo libro Matteo Renzi parla della difficoltà di cambiare le cose ma anche dell'orgoglio di provarci. Degli errori e dei passi falsi ma anche dei risultati ottenuti e delle sfide aperte. Racconta aneddoti inediti dei mille giorni a Palazzo Chigi ma anche le proposte politiche per l'Italia dei prossimi anni, dalla battaglia per cambiare l'Europa all'introduzione dell'assegno universale per i figli; dal numero chiuso per l'immigrazione agli investimenti in cultura e periferie; dalla lotta per il lavoro alla sfida ambientale e ai progetti di bonifica del paese.

Da Costantino a Stalin – Il “Complesso del Potere Assoluto” in Europa



Mino Vianello

Rubbettino

Prezzo – 12,00

Pagine – 138

Lei, caro lettore e soprattutto cara lettrice, ama gli eretici, ne sono sicuro: sennò non avrebbe preso in mano questo libro. Infatti, con questo scritto io sono un eretico, se non altro perché esco dai binari che caratterizzano la mia attività di accademico (ammesso che accademico lo sia mai stato: secondo la maggioranza dei miei colleghi, non sono un uomo di scienza, quindi, non posso essere un “accademico”, semmai un avventuriero). Infatti, questo libro esula completamente, come può vedere dalle bandelle, da quello di cui mi sono occupato finora. Però, a parte che un eretico rispettabile dev'essere un avventuriero, c'è un filo conduttore che regge la trama della mia arrività. Sono passato dallo studio da uno dei più originali pensatori americani del secolo scorso, Thorstein Veblen, alle relazioni industriali e del lavoro e poi all'analisi delle organizzazioni complesse per finire per scoprire che al cuore del problema che catturava la mia attenzione, il potere, c'era la differenza di genere. Quando ho scritto un libretto per reagire sia alla retorica antiamericana che all'americанизmo di maniera, riflettendo sulle origini di quella società dove la democrazia tiene duro, mi sono reso conto che bisognava risalire molto più indietro del viaggio che portò Max Weber a scoprire l'importanza delle sette per la democrazia: era necessario esplorarne la fonte. Così, di peregrinazione in peregrinazione, è nata la decisione di scrivere un libretto su quei sessant'anni del IV secolo i quali hanno partorito un apparato teologico-politico che ha letteralmente spaccato l'Occidente in due, segnando l'inconscio collettivo dei paesi che vi sono rimasti intrappolati dal Portogallo alla Russia nei quali le istituzioni liberal-democratiche, il progresso economico e scientifico, l'emancipazione femminile hanno vita difficile. Così il cerchio si chiude e l'eretico appare essere un esploratore dotato di bussola...

Il mago e la figlia del boia



Oliver Potzsch

Neri Pozza


Prezzo – 19,00

Pagine – 528

Baviera, 1666. A vent'anni circa dalla fine della guerra dei Trent'anni, il flusso di pellegrini verso il celebre monastero bavarese di Andechs, rinomato per le sue antichissime reliquie miracolose, nonché per la sua birra capace di donare l'oblio, è il più intenso a memoria d'uomo. In un'epoca di carestie, calamità naturali, lupi affamati e bande di briganti, la gente cerca con particolare slancio la protezione della chiesa e, sulla strada per Andechs, ci sono anche Simon, medico di Schongau, e sua moglie Magdalena, la figlia del boia Jakob Kuisl. Manca ancora una settimana alla solennità delle Tre Ostie, considerata una delle feste religiose più importanti della Baviera, ma l'abate Maurus Rambeck ha già inviato messaggeri nei paesi del circondario per invitare i pellegrini a presentarsi in anticipo al Sacro Monte. Quattro mesi prima un fulmine ha colpito il campanile della chiesa del monastero, la copertura del tetto è stata distrutta dalle fiamme e gran parte della navata meridionale è crollata. Eppure Magdalena sembra di scorgere, proprio lassù, una minuscola luce che segnala la presenza di qualcuno. Desiderosa di indagare, la figlia del boia non esita a raggiungere la vetta del campanile, quando una figura vestita di nero sfreccia verso di lei, aggredendola e facendola quasi precipitare nel vuoto. Nel frattempo, Simon si trova ad avere a che fare con la morte improvvisa dell'assistente di frate Johannes, il farmacista del villaggio, un uomo con la faccia del diavolo e la tonaca di un monaco. Quando viene ritrovato il cadavere di un altro novizio e il frate orologiaio, Virgilius, noto tra i confratelli per i suoi esperimenti al limite della moralità, scompare misteriosamente, i sospetti cadono proprio sul frate farmacista, che è subito imprigionato e consegnato al tribunale regionale. Magdalena riesce a parlare con l'accusato e scopre così che si tratta di un carissimo amico di gioventù del padre. L'intervento del boia di Schongau si rende perciò necessario. Cosa collega le morti misteriose, la scomparsa del frate «stregone» e la sinistra luce che ogni notte illumina il campanile del monastero di Andechs? E chi si cela sotto la tonaca nera dell'uomo che vigila da lassù? Toccherà al boia Kuisl e a sua figlia Magdalena indagare alla ricerca della verità. Imprezzioso da una trama ricca di sorprendenti colpi di scena, *Il mago e la figlia del boia* è il quarto avvincente capitolo

di una delle serie più amate e lette nel mondo, un'altra esaltante avventura dell'impavido boia di Schongau Jakob Kuisl.

La ragazza sbagliata



Giampaolo Simi

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 400

«Giro pagina e scrivo il suo nome. Nora Beckford. E subito sotto “Sensi di colpa: nessuno”. Lo sottolineo due volte, e buco quasi la carta. *Nessuno*». Ma il tarlo del dubbio si insinua in Dario Corbo, giornalista di successo caduto in disgrazia, e lo spinge a ripercorrere una vecchia storia. Ventitré anni prima c’è stato un omicidio brutale: una diciottenne, uccisa sevizidata e abbandonata in un dirupo sulle colline della Versilia. Irene ha appena terminato l’esame di maturità, è una studentessa modello, un esempio per i compagni e una sicurezza per i genitori. A essere incolpata di un orrore che ha fatto rabbrividire un’intera comunità sarà, dopo una lunga vicenda giudiziaria, Nora Beckford. Ventenne figlia di un famoso scultore inglese trapiantato in quella striscia di lusso in Toscana, di lei si era indagato ogni tratto. Il carattere, l’uso di droghe, la passione, la gelosia. Sulla condanna successiva erano stati determinanti non solo le prove ma gli articoli infiammati di un giovane giornalista, Dario Corbo. Proprio lui che oggi, a vent’anni di distanza, è incaricato di un libro a sensazione su quel delitto. È indeciso, ma il lavoro è ben pagato e poi lo incoraggia ambiguumamente a dedicarvisi un magistrato d’assalto, che gli facilita l’accesso a incartamenti e perfino a indizi tralasciati. Ma è soprattutto l’incontro fortuito con Nora Beckford, l’assassina da poco uscita di galera, che lo porta a inoltrarsi in una selva di piste trascurate e inattesi ritrovamenti su uno sfondo che si staglia inquietante. Chi è Nora? Come può dirsi incapace di ricordare perfino una singola istantanea di quella ferocia? Cosa si è insinuato in lei, cosa è successo intorno a lei? Quali oscuri segreti della storia criminale italiana l’hanno avvinghiata?

Ben più del mistero di un delitto, è l’enigma di una donna a incomberre su Dario Corbo. A

imprigionarlo tra la ricerca della verità e la forza della passione. Ed è questa prigionia e la faticosa liberazione da essa ciò che Giampaolo Simi racconta.

Il passo successivo



Steinbach Karin e Ueli Steck

Corbaccio

Prezzo – 19,90

Pagine – 224

Ueli Steck, soprannominato «Swiss machine», è morto in Himalaya il 30 aprile 2017 all'età di quarantun anni. Fuoriclasse dell'alpinismo contemporaneo, fatto di velocità e free soloing, si stava allenando per compiere la traversata Everest-Lhotse, da solo e nel più puro stile alpino. Ogni sua impresa era preceduta da una preparazione meticolosa, e niente lasciava Ueli Steck soddisfatto come l'aver saputo valutare al meglio il pericolo. Quando il 17 novembre 2015 stabilì un incredibile record di velocità salendo la Nord dell'Eiger in due ore e ventidue minuti, disse che più del record era felice per non essersi mai «trovato in situazioni di rischio». Ma Steck era anche consapevole del fatto che «non importa quanto si è preparati, quando si va in montagna c'è sempre la possibilità che succeda qualcosa, e forse è proprio questo aspetto che rende l'alpinismo tanto affascinante». Nel «Passo successivo», Steck riflette con straordinaria onestà intellettuale sulle ragioni profonde che lo hanno portato a tentare avventure «impossibili», come la salita in ventotto ore della parete Sud dell'Annapurna, e alle sensazioni che hanno seguito il suo successo: euforia, certamente, ma anche un senso di vuoto, di solitudine, di paura a posteriori. Emozioni che però ha sempre superato per andare incontro a nuove sfide. Perché questa era la sua passione e la sua natura. E per questo sarà ricordato.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)